

AVVISO

ICS2 E SMART BORDER (ELO E SI BREXIT) – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE SOMMARIA DI ENTRATA (ENS) IN ICS2 PER LE MERCI CHE TRANSITANO ATTRAVERSO LA FRONTIERA TRA FRANCIA E REGNO UNITO

Roma, 17 marzo 2026 – Si informano tutti gli operatori che effettuano trasporti tra Regno Unito e Francia, tramite collegamenti Ro-Ro, navette ferroviarie o rimorchi non accompagnati, che la *Direction générale des douanes et droits indirects* ha pubblicato sul suo sito web istituzionale le nuove procedure riguardanti la presentazione della *Entry Summary Declaration* (ENS) nel sistema *Import Control System 2* (ICS2).

Queste disposizioni sono obbligatorie per garantire un passaggio fluido e conforme alla *Frontière Intelligente (Smart Border)* attiva tra UK e Francia.

1) Presentazione ENS

Il progetto «Smart Border» con il Regno Unito riguarda principalmente il flusso di merci trasportate su veicoli stradali (mezzi di trasporto passivi), che vengono a loro volta caricati su navette ferroviarie e traghetti (mezzi di trasporto attivi) tra il Regno Unito e la Francia.

L'operatore deve indicare nella ENS:

Modalità di trasporto alla frontiera:

Utilizzare il **codice 1 per il trasporto marittimo se il veicolo stradale o il rimorchio non accompagnato viene trasportato via traghetto.**

Utilizzare il **codice 3 per il trasporto stradale se il veicolo stradale o il rimorchio non accompagnato viene trasportato tramite il servizio ferroviario attraverso il tunnel sotto la Manica.**

Il sistema SI Brexit **NON consente di dichiarare trasporto ferroviario (codice 2).**

Mezzo di trasporto attivo:

In caso di **trasporto stradale** va indicata la **targa anteriore del veicolo stradale.**

In caso di **trasporto marittimo** va indicato il **numero IMO** (numero di identificazione del traghetto).

A causa delle rotazioni frequenti e regolari effettuate dai traghetti, non è sempre possibile indicare in anticipo il numero di identificazione esatto del traghetto utilizzato. Tuttavia, al fine di soddisfare i requisiti relativi ai dati ICS2, gli operatori devono indicare un identificativo IMO corrispondente a una delle navi che operano su tali tratte. Questo dato non verrà trattato in

quanto tale, ma consentirà solo di presentare l'ENS nell'ICS2 e di avviare l'analisi dei rischi. Una volta inseriti gli identificativi IMO, non devono essere modificati.

Mezzo di trasporto passivo: targa del veicolo stradale in ogni caso.

Per quanto riguarda i **rimorchi non accompagnati**, si applicano le norme relative al trasporto marittimo e, pertanto, gli operatori devono indicare nella ENS uno degli IMO presenti nell'elenco allegato, in base alla compagnia di traghetti e alla rotta prevista.

2) Integrazione dell'MRN di ENS nell' ELO.

L' ELO – Enveloppe Logistique Obligatoire è il sistema, contenente i documenti digitali recanti tutti i numeri di riferimento dichiarativi e le informazioni relative al carico, necessario per l'attraversamento dello *smart border*, che diventerà obbligatorio nella primavera 2026, ma che deve essere usato da subito dagli operatori già migrati a ICS2 (obbligatorio in Francia dal 1° gennaio 2026).

Si ricorda agli operatori di inviare l'ENS in ICS2 con anticipo, al fine di garantire che i codici MRN possano essere integrati in ELO e che sia possibile generare il codice a barre ELO necessario per l'attraversamento dello Smart Border.

Il conducente, infatti, presenterà il codice a barre ELO al ticketing della compagnia di navigazione, in modo da consentire l'elaborazione delle ENS e delle altre dichiarazioni.

A questo punto, il sistema SI Brexit gestirà la dichiarazione doganale delle merci, trasmettendola al sistema ICS2 e comunicando direttamente all'autista del veicolo stradale se le merci devono essere sottoposte a controllo doganale (orientamento verso la corsia verde se non è previsto controllo o araucione se è previsto). Pertanto, per le merci che transitano attraverso lo Smart Border, gli operatori non sono tenuti a espletare le formalità su ANTES (il sistema PNTS francese dedicato alle formalità di dichiarazione doganale e al deposito temporaneo delle merci).

Si ricorda che le spedizioni provenienti direttamente dall'Irlanda del Nord sono esenti dall'obbligo di presentare un ENS.

Si rimanda alla consultazione delle linee guida pubblicate dai servizi tecnici della Commissione Europea¹ e alla nota originale pubblicata dalle Dogane Francese², contenente l'allegato elenco degli identificativi IMO delle compagnie di navigazione per le rotte previste.

¹ [Circabc](#)

² [Notice to operators n°26000023 \(ICS2 and Brexit Smart Border - ELO and the SI Brexit\)](#)